



**CONFRATERNITA**  
**MISERICORDIA**  
**COLLEGNO**

**STATUTO**

## ATTO COSTITUTIVO

della Associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO" con sede in Torino.

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì quindi del mese di ottobre in Strambino e nel mio studio in Corso Italia n.c. 67/69: dinanzi a me, Dottor Aldo FABBI, Notaio in Strambino ed iscritto nel Collegio dei distretti Notarili Riuniti di Ivrea ed Aosta, con sede in Ivrea; senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde dichiarazione di rinunzia fatta con il mio consenso dalle parti ai sensi dell'articolo quarantotto della vigente legge notarile; sono personalmente comparsi i Signori :

BIANCO Alessandro : nato a Torino il giorno 8 luglio 1950, residente a Torino, in via Michele Coppino n° 69, esercente. (Codice fiscale BNCLSN50L08L219Y).

RAGAZZI Pier Luigi : nato a Casorzo il 21 novembre 1937, residente a Collegno, in Corso Francia n° 153, impiegato. (Codice fiscale RGZPLG37S21B991R).

DI MAGGIO Vincenzo : nato a Taranto il 17 febbraio 1951, residente a Torino, in via Avellino n°6, autista.

(Codice fiscale DMGVCN51B17) .

ALDOVINI Giuseppina in DI MAGGIO : nata a Cremona il 21 maggio 1951, residente a Torino, in via Avellino n°6, portiere. (Codice fiscale LDVGPP51E61D150B) .

ROMANO Salvatore : nato a Torino il 10 luglio 1971, residente a Grugliasco, in via Tron n°13A , ottico.

(Codice fiscale RMNSVT71L10L219T) .

TUGNOLO Daniela : nata a Torino il 16 novembre 1967, residente a Grugliasco, in via F.lli Rosselli n°37, nubile , impiegata . (Codice fiscale TGNDNL67S56L219K) .

BONINO Ezio : nato a Pinerolo il 3 ottobre 1963, residente a Rivalta di Torino, in Viale Cadore n°86, camionista. (Codice fiscale BNNZEI63R03G674P) .

ALDOVINI Sergio : nato a Soresina il 20 febbraio 1957, residente a Rosta, in via Rivoli n°36 bis, impiegato.

(Codice fiscale LDVSRG57B20I849U) .

PALUMBO Francesco : nato a Taranto il 20 aprile 1953, residente a Torino, in via Cogne n° 29, geometra.

(Codice fiscale PLMFNC53D20L049S) .

Detti i componenti, tutti i cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono atto di quanto segue :

-1)-

Dichiarano essi comparenti di costituire, come con il presente atto costituiscono una Associazione denominata : “**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO**” .

-2)-

L'Associazione ha sede in Torino, in via Avellino n° 6 .

-3)-

Scopo dell' Associazione è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo; delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità e anche in caso di belligeranza, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia .

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione ed abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute , alla dignità umana , nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

-4)-

L'associazione : “**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO**” è retta dallo Statuto, che, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera “A” perchè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, me Notaio consenziente .

-5)-

A comporre il primo Consiglio Direttivo (Magistrato) vengono eletti i Signori : BIANCO Alessandro, RAGAZZI Pier Luigi, DI MAGGIO Vincenzo, ALDOVINI Giuseppina, ROMANO Salvatore, TUGNOLO Daniela, BONINO Ezio e ALDOVINI Sergio; i quali tutti dichiarano di accettare la nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo (Magistrato), riuniti, eleggono nel loro seno il Presidente (Governatore), il Vice Presidente (Vice- Governatore), l'Amministratore e il Segretario.

Vengono eletti:

- a Presidente (Governatore) : il Signor BIANCO Alessandro ;
  - a Vice Presidente (Vice-Governatore) : il Signor RAGAZZI Pier Luigi ;
  - ad Amministratore : il Signor DI MAGGIO Vincenzo ;
  - a Segretario : la Signora ALDOVINI Giuseppina ;
- i quali tutti dichiarano di accettare le rispettive nomine.

-6)-

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Associazione presso le competenti Autorità e quelle intese all' acquisto da parte della Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle componenti Autorità .

-7)-

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico della Associazione

\* \* \*

Questo atto,scritto parte di mia mano, parte da persona mia fiducia e parte dattiloscritto con nastro indelebile avente i requisiti di legge pure da persona di mia fiducia, è stato da me letto a chiara voce ai Signori componenti, i quali, a mia domanda, lo hanno approvato come del tutto conforme alla loro espressami volontà ed in conferma lo hanno con me sottoscritto in ogni suo foglio.

Occupa, di due fogli impiegati, facciate due del primo, due e linee sedici del secondo.



### **PREMESSA:**

*Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "... ebbe cominciamiento per lo padre nesser sabti Pietro martire l'anno 1244 nella viglia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie Italiane alla viglia del terzo millennio; corso storico che le vede " **Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità**".*

### **• CAPO I -**

#### **COSTITUZIONE NATURA E SCOPO DELLA MISERICORDIA**

##### **Articolo - 1-**

E' costituita in Collegno l'associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI COLLEGNO"  
con sede

in : Torino : cap 10144

via Avellino n°6

Diocesi di Torino

##### **Articolo - 2-**

La Misericordia di Collegno è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ha strutture ed organizzazione democratiche .

##### **Articolo - 3 -**

La Misericordia di Collegno è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art.12 e seguenti del vigente Codice Civile. La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

#### **Articolo - 4 -**

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso, dell'intervento nelle pubbliche calamità e anche in caso di belligeranza, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere. Nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione ed abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primarie alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

#### **Articolo - 5 -**

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratico, e con altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

#### **Articolo - 6 -**

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

#### **Articolo - 7 -**

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

#### **Articolo - 8 -**

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano dal modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. E' rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae."). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

#### **Articolo - 9 -**

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre i servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, o in caso di necessità contingenti dalla divisa stabilita dal regolamento.

#### **Articolo - 10 -**

La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assento scritto alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendo, una volta affiliata, la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio della Confederazione Nazionale delle Misericordie implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

#### **Articolo - 11 -**

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

#### **Articolo - 12 -**

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle vendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità.

#### **Articolo - 13 -**

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite. La Confraternita potrà accettare dai beneficianti dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.

#### **Articolo - 14 -**

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dal proprio assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie: "Che Iddio gliene renda merito". Al Confratello sono comunque riconosciuti eventuali rimborsi per spese o impegni sostenuti per conto della Confraternita previa delibera del Magistrato. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

#### **Articolo - 15 -**

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli

altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionale coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

• - **CAPO II** -

**REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

**Articolo - 16 -**

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Confratello” o “Consorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si dividono in tre categorie:

- a) Confratelli aspiranti;
- b) Confratelli effettivi;
- c) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma Confratelli effettivi iscritti. Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione. Per effetto dell'affiliazione alla Confraternita Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessuno caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

**Articolo - 17 -**

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui l'articolo 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratello effettivi. L'aspirantato ha durata di dodici mesi di, ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria di effettivi. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva. I Confratelli effettivi sono coloro che compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano alla elezione attiva e passiva. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

**Articolo - 18 -**

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non avere riportato condanne penali. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente e materialmente o con la loro opera o fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato secondo la categoria di appartenenza.



#### **Articolo - 19 -**

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui famigliari desiderino farne suffragio con particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione. Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratello in vita.

### **• CAPO III**

#### ***DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI***

#### **Articolo - 20 -**

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia.

#### **Articolo - 21 -**

I Confratelli sono passabili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. Al Magistrato le proprie giustificazioni: a) ammonizione; b) sospensione a tempo determinato od indeterminato; c) decadenza; d) esclusione. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale in quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.

## **Articolo - 22 -**

La quantità di scritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18. Inoltre l' Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20, oppure rimanga moroso per oltre un anno nel assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell' Iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di decadenza e di esclusione deve essere data comunicazione scritta all' Interessato, per raccomandata da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale saranno rese note all' Assemblea. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell' Interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all' art 16 terzo comma, e sulla quale l' Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall' Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione preso dall' Assemblea l' Interessato può ricorrere all' Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

## **• - CAPO IV -**

### ***ORAGANI DELLA CONFRATERNITA***

## **Articolo - 23 -**

Sono organi della Confraternita :

- a) L'assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il collegio Probivirale;
- e) Il collegio dei Sindaci Revisori;

## **Articolo - 24 -**

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal componente di Magistrato più anziano di età.

## **Articolo - 25 -**

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il

giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

#### **Articolo - 26 -**

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria qualunque periodo e specificatamente :

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- b) quando il collegio dei Provibiri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto ne richiedano all'unanimità la convocazione del Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi le necessità .

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui secondo , terzo e quarto comma all'art. 25.

#### **Articolo - 27 -**

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia il doppio dei componenti il Magistrato. In caso di impedimento al partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

#### **Articolo - 28 -**

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra votanti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme cui al sesto comma dell'art. 46.

#### **Articolo - 29 -**

L'Assemblea ha il compito di :

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita, svolta nell'anno precedente della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e indirizzo programmatico presentate dal Governatore di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere a scrutinio segreto, i componenti Magistrato, il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui gli artt. 30, 38, 41 e 42;

d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Provvisorio;

e) deliberare, su proposta del Magistrato l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;

f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, la Commissione verifica poteri e stabilire il numero dei componenti del Magistrato;

g) assumere i provvedimenti di decadenza e esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22.

### **Articolo - 30 -**

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42. In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili e immobili, di automezzi e per le creazioni di passività ipotecarie;

b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di alcun genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del vice Governatore; del Segretario e dell'Amministratore, nonché ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47. L'eventuale nomina del segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 35 .

d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio ;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art. 17, comma secondo;

h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione agli organi competenti;

m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi visti agli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c. , i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio

n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore ;

- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, modifiche statuarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli effettivi;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori della Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con comitati di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- r) autorizza il governatore a stare in giudizio sia dinnanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinnanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- s) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente, per il funzionamento della Confraternita a seconda delle categorie di appartenenza;
- t) nomina nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Segretario;
- u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito delle carità e del servizio;
- v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi atto secondo le possibilità e disponibilità della Confraternita;
- z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

#### **Articolo - 31 -**

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purchè dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo. Per essere eletti nel Magistrato occorre avere maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legame di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proviviro e Sindacato revisore. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente alla Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la confraternita nonché i Confratello che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

#### **Articolo - 32 -**

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Proviviri. L'invio all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

#### **Articolo - 33 -**

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale della Misericordia d'Italia e, nelle relative assemblee ha diritto di elettorato attivo e passivo. In particolare il Governatore:

- a) vigila per tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario le carte ed i registri sociali;
- e) cura congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore la tutela dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa.
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

#### **Articolo – 34 -**

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando indipendentemente da sue specifiche funzioni il Governatore e lo sostituisce anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuni affidargli.

#### **Articolo – 35 -**

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato dell'Assemblea di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 30. E' consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della Confraternita nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato. In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

#### **Articolo – 36 -**

L'amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed redige i bilanci da sottoporre al Magistrato.

#### **Articolo – 37 -**

Tutti gli incaricati degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta sulla lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

#### **Articolo – 38 -**

Il Collegio Provibirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui gli artt. 28, 41 e 42 fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita. Per eleggibilità al Collegio Provibirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5. Il Collegio dopo l'elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statuarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, un caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti sentito il parere del Collegio Provibirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 commi 1 e 2 .

I membri del Collegio possono essere inviati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori . Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

#### **Articolo – 39 -**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al presente art. 31 comma 4 e 5. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare il suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed Segretario. I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio Provibirale. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

#### **Articolo – 40 -**

L'Assistente ecclesiastico o “Correttore” nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali religiose o di culto . Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutivo dovranno avere il parere favorevole del “Correttore”. Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la

direzione delle feste religiose. Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

#### **Articolo – 41 -**

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alle categorie degli effettivi ed ha il compito di :

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
- c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea delle deliberazioni per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31 primo comma.
- d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti .

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni Confratello effettivo, o gruppi di Confratelli, potranno presentare della Commissione Elettorale proposte di candidatura nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg prima della data fissata. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 31.

#### **Articolo – 42-**

Le liste predisposte della Commissione Elettorale non sono vincolati ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestasi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

#### **Articolo – 43 -**

La Commissione verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre Confratelli effettivi e insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche. Svolge i seguenti compiti: a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario; b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea; c) accerta la regolarità delle deleghe; d) redige, esprime le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.



#### **Articolo – 44 -**

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista. Le schede di cui al precedente saranno commesse e saranno annullate.

#### **Articolo – 45 -**

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

#### **Articolo – 46 -**

La proposta di riforma dello statuto, oltre che da Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30 punto p, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e, sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'assemblea straordinaria con specifica indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

#### **Articolo – 47 -**

L'Assemblea approva a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le “norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

#### **Articolo – 48 -**

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento della Confraternita e della sua attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possono operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e, il Governatore della Confederazione segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo

dei Confratelli effettivi. La Confederazione accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provveda al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostruzione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può, comunque rimanere in carica più di sei mesi. Ove la convocazione dell'assemblea risulta impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art. 27 comma c.c. , nonché al Presidente del Tribunale componente ai sensi dell'art. 11 disp. Att. c.c.

#### **Articolo – 49 -**

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assemblea se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo del Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 48. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di Confratelli effettivi e della specie maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

#### **Articolo – 50 –**

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono di ispirazione cristiana, che persegue fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la Confraternita è associata

#### **Articolo – 51 –**

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

#### **Articolo – 52 –**

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

## **MISERICORDIA DI COLLEGNO**

### **Regolamento Generale Interno**

## **Articolo 1**

La Misericordia di Collegno è un sodalizio di volontariato, senza fini di lucro, il cui scopo è l'esercizio volontario delle Opere di Misericordia, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità; promuove tutte quelle iniziative suggerite dalle circostanze, operando a favore degli emarginati e dei sofferenti, in difesa dei diritti primari alla vita, alla salute, ed alla dignità umana.

## **Articolo 2**

La Misericordia di Collegno opera in sede locale, nazionale ed internazionale, secondo le normative stabilite dallo statuto, dal presente R.G.I, ed in osservanza delle vigenti norme di legge che regolamentano le associazioni di volontariato e le loro attività.

## **Articolo 3**

Gli Organi della Misericordia di Collegno sono :

- L'ASSEMBLEA
- IL MAGISTRATO
- IL GOVERNATORE
- IL COLLEGIO PROBIVIRALE
- IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Essi adempiono ai propri compiti istituzionali, secondo le normative dettate dallo statuto.

## **Articolo 4**

Il Confratello/Consorella della Misericordia di Collegno è una persona iscritta al sodalizio che, con spirito di volontariato, si adopera per l'assistenza ed il soccorso al prossimo, promuove opere di umana carità nella costante affermazione della solidarietà e della fraternità cristiana; concorre ai fini istituzionali della Confraternita, prestando la sua opera ed il suo servizio a titolo puramente gratuito.

## **Articolo 5**

Possono essere iscritti alla Misericordia di Collegno tutti coloro i quali ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti e secondo le modalità stabilite dagli art. 16, 17 e 18 dello Statuto.

## **Articolo 6**

Lo stampato: "DOMANDA DI AMMISSIONE", consegnato previo colloquio, stabilisce le modalità di iscrizione, quale parte integrante degli art. 16, 17 e 18 dello Statuto.

## **Articolo 7**

I minori con età non inferiore ad anni 16 (sedici), all'atto dell'iscrizione, dovranno essere fisicamente rappresentati da un Genitore o dal legale Tutore, il quale dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, sollevando la Misericordia di Collegno da ogni responsabilità.

## **Articolo 8**

In riferimento all'art. 19 dello statuto, possono essere AGGREGATI alla Misericordia di Collegno i DEFUNTI, i cui familiari desiderino farne suffragio, secondo le modalità stabilite dallo statuto ed integrate dallo stampato "DOMANDA DI AGGREGAZIONE".

## **Articolo 9**

I Confratelli/Consorelle si dividono in tre categorie stabilite dall'art. 17 dello Statuto: ASPIRANTI, EFFETTIVI, SOSTENITORI. In particolare ed a integrazione dello stesso art. si precisa quanto segue: il passaggio di categoria da aspiranti ad Effettivi, è sancito con delibera del Magistrato, secondo parametri di valutazione propri ed insindacabili, atti a verificare esperienza acquisita, moralità, impegno e settore d'impiego.

## **Articolo 10**

I Confratelli/Consorelle, per acquisire l'idoneità al servizio, dovranno partecipare ai corsi di formazione previsti per le varie categorie di impiego e superare il relativo colloquio finale con apposita Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile e definitivo.

## **Articolo 11**

Tutti i Confratelli/Consorelle in relazione al proprio impiego, per mantenere l'idoneità al servizio, dovranno partecipare ai "Corsi di aggiornamento" ed eventuali "Corsi di specializzazione" programmati dal Magistrato, nonché ai "Corsi spirituali" organizzati dal Correttore.

## **Articolo 12**

Il Confratello/Consorella, nell'espletamento del proprio servizio volontario, deve tenere una condotta morale e civile irreprensibile, disimpegnando diligentemente i servizi affidati con spirito di umana e cristiana carità. Tutti i Confratelli/Consorelle devono tenere un comportamento corretto, serio e leale tra di loro, verso i Responsabili e verso quanti Altri abbiano rapporti con la Confraternita. Esternando le loro lamentele non in forma di pettegolezzo o di discussione tra loro, ma bensì con gli organi statutari competenti. Qualora questi non ravvisino la loro competenza sono tenuti a fare intervenire direttamente l'organo competente.

## **Articolo 13**

In conformità ai Principi della Confraternita, il Confratello/Consorella si abbandoni ad imprecazioni, turpiloquio o bestemmie, è passibile di gravi provvedimenti disciplinari.

#### **Articolo 14**

E' assolutamente vietato divulgare notizie riservate, attinenti ai servizi svolti o alla Confraternita ed arrecare danno o pregiudizio, con maldicenze o contegni scorretti, nei confronti della medesima e di quanti hanno rapporti con Essa.

#### **Articolo 15**

Sono vietate le iniziative e le riunioni dei Confratelli/Consorelle, se non approvate o costituite dal Magistrato, come è altresì vietata qualunque ingerenza circa le direttive e l'andamento della Confraternita.

#### **Articolo 16**

I "Responsabili di Servizio" sono Confratelli/Consorelle che, per particolare attitudini ed esperienza, vengono autorizzati a svolgere un servizio organizzato e se ne rendono responsabili all'interno della Confraternita, seguendo le istruzioni e le direttive ricevute, vengono nominati dal Governatore su parere conforme del Magistrato.

#### **Articolo 17**

I "Turni di servizio" ed i rispettivi orari, vengono stabiliti dal Governatore e programmati da un Responsabile delegato.

#### **Articolo 18**

Il Confratello/Consorella deve rispettare i turni e gli orari di servizio affidati:

- a) Qualora, per personali esigenze intercorse sia impossibilitato/a a rispettare il turno di servizio assegnato, dovrà provvedere alla ricerca di un Sostituto ed avvisare il Responsabile.
- b) Il Confratello/Consorella non può abbandonare il servizio o turno assegnato, se non in casi "eccezionali" o motivi di effettiva esigenza, in seguito ad autorizzazione del Responsabile e comunque all'arrivo di un Sostituto.
- c) E' vietato effettuare sostituzioni di Confratelli/Consorelle o scambi di turno di servizio, senza l'autorizzazione del Responsabile.
- d) I Confratelli/Consorelle in servizio di leva o richiamati in servizio, quelli temporaneamente trasferiti dalla loro abituale sede di lavoro e quelli ammalati, sono esonerati dal prestare opere di Misericordia per tutto il periodo del servizio militare o della trasferta o dell'infermità, previo comunicazione al Responsabile, al loro rientro saranno reinseriti nei ruoli della Confraternita che ricoprono, salvo diversa indicazione da parte dei responsabili di settore.

### **Articolo 19**

Il Confratello/Consorella deve prestare servizio in condizioni personali, tali da non creare pregiudizio ed indossando l'Uniforme prevista, corredata di tesserino di riconoscimento, tenuta in perfetto ordine e pulizia.

### **Articolo 20**

L'uniforme di servizio ed il Tesserino di riconoscimento vengono forniti dalla Confraternita al Confratello/Consorella che è responsabile della conservazione degli stessi.

### **Articolo 21**

E' vietato apportare modifiche all'aspetto delle uniformi di servizio ed applicare stemmi o fregi non previsti dalla Confraternita salvo eccezioni vagliate ed autorizzate dal Governatore.

### **Articolo 22**

In caso di smarrimento del Tesserino di riconoscimento, il Confratello/Consorella dovrà provvedere a farne denuncia alle Autorità competenti, fornendo copia fotostatica dell'atto del Governatore.

### **Articolo 23**

Il Confratello/Consorella deve prestare particolare cura ed attenzione a materiali e mezzi della Confraternita; se ricevuti in assegnazione per esigenze di servizio, per quanto di sua competenza ne è il diretto responsabile; informando tempestivamente il responsabile di eventuali anomalie da Lui/Lei : a) Chiunque volontariamente o con premeditazione, arrechi danni a mezzi e materiali della Confraternita, sarà ritenuto responsabile del totale risarcimento danni.

### **Articolo 24**

I Confratelli/Consorelle devono mantenere la Sede nella quale prestano servizio, in perfette condizioni di igiene, prestando particolari cure all'ordine ed alla conservazione delle strutture e degli arredi; quando si è di servizio o in visita è sconsigliato portare animali in sede, qualora questo non fosse possibile, il Confratello/Consorella proprietario dell'animale ne è il responsabile in toto. Si potrà lasciare l'animale nell'apposita area a lui riservata, nel momento che questa sarà ultimata.

### **Articolo 25**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti ad ogni loro inizio turno, a controllare il vano sanitario dei mezzi e la borsa zaino loro affidati per lo svolgimento di servizi sia primari che secondari, questo secondo liste di controllo se presenti o secondo la logica e le nozioni apprese durante l'iter formativo.

#### **Articolo 26**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti al ritorno da un servizio, sia primario che secondario, a ripristinare il mezzo o la borsa zaino col materiale eventualmente usato nello svolgimento del servizio.

#### **Articolo 27**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti in ogni caso al ripristino del materiale mancante o alla sostituzione dei presidi guasti, nel caso la Confraternita ne sia sprovvista e obbligo da parte del Confratello/Consorella il tempestivo avviso agli organi competenti (responsabile magazzino sanitario, responsabile autoparco, magistrato).

#### **Articolo 28**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti in ogni caso l'ordine e la distribuzione del materiale e dei presidi contenuti sia nel vano sanitario del mezzo che nella borsa zaino; questo per permettere il facile reperimento del materiale a noi necessario in ogni caso ed in qualunque situazione; qualsiasi variazione può essere discussa ed attuata dopo una riunione tra tutti i Confratelli/Consorelle.

#### **Articolo 29**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti a ricordare che esiste materiale monouso e poiché tale va sostituito ad ogni uso anche se questo è stato usato per poco tempo e utenti "non a rischio"

#### **Articolo 30**

I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti a ricordare che di qualsiasi figura sia composto da equipaggio di appartenenza (medico infermiere professionale, autista, soccorritore anziano, soccorritore affiancato, barelliere, ecc..), esistono compiti precisi per ogni figura stessa, quindi si invita tutti oltre che a non accedere, anche ad esercitare l'operato di propria incarichi ottenuti ad honorem per le proprie conoscenze per le proprie capacità, ma esistono solo cariche assegnate dagli organi statutari e dagli eventuali responsabili, ne esistono compiti che si possono demandare ad altri perchè a conoscenza di più nozioni.

#### **Articolo 31**

L'Autista volontario è un Confratello/Consorella "AUTORIZZATO" alla conduzione degli automezzi della Misericordia di Collegno

## **Articolo 32**

L'Autista volontario autorizzato alla conduzione degli automezzi di soccorso della Confraternita, deve avere la qualifica di "SOCCORRITORE" o essere autorizzato in mancanza dei requisiti necessari dal Governatore.

## **Articolo 33**

Il Confratello/Consorella "Aspirante autista" volontario deve:

a) presentare domanda al Governatore la cui accettazione è subordinata all'approvazione insindacabile da parte dello stesso, sentito il parere del Magistrato e dei responsabili preposti; b) essere in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla Legge in materia; c) superare un corso teorico/pratico i cui tempi e modalità saranno programmati dal magistrato sentito il parere dei responsabili preposti.

## **Articolo 34**

L'Autorizzazione alla conduzione degli automezzi della Confraternita, viene rilasciata dal Governatore su l parere conforme del Magistrato, e dei responsabili preposti.

## **Articolo 35**

L'Autorizzazione alla conduzione degli automezzi della Confraternita può essere: - SOSPESA per un periodo da 1 a 6 mesi con provvedimento del Governatore; - REVOCATA con delibera del Governatore su parere conforme del Magistrato.

## **Articolo 36**

In caso di particolare urgenza o gravità e nell'impossibilità di una preventiva consultazione con il Governatore, l'Autorizzazione alla conduzione degli automezzi può essere sospesa cautelativamente da un Membro del Magistrato.

## **Articolo 37**

In opposizione ai provvedimenti di "Sospensione" e di "Revoca" dell'autorizzazione, l'Autista volontario può presentare ricorso, in forma scritta, con le stesse modalità stabilite all'art. 21 e 22 dello Statuto.

## **Articolo 38**

L'Autista volontario sospeso dalla conduzione degli automezzi, presterà servizio, turnificato con mansioni diverse.

## **Articolo 39**



Ogni Autista volontario dovrà ricoprire i turni di servizio stabiliti con il Responsabile della turnificazione, qualora fosse impossibilitato a ricoprire il proprio turno, dovrà provvedere alla ricerca del sostituto ed avvisare il Responsabile.

#### **Articolo 40**

L'Autista volontario, salvo particolari disposizioni, è responsabile del servizio e del comportamento dell'eventuale Equipaggio. I Confratelli/Consorelle soccorritori e barellieri sono tenuti a ricordare che il responsabile dell'equipaggio che sta svolgendo sia un servizio primario che un servizio secondario a cui appartiene è colui a cui appartiene più esperienza che non dipende solo dagli anni di servizio, ma principalmente dall'iter formativo intrapreso.

#### **Articolo 41**

L'Autista volontario, in previsione del proprio turno di servizio o di occasionale impiego, deve essere scrupolosamente consapevole del proprio "stato fisico", prestando attenzione a cibi e bevande consumate o da consumarsi, informando tempestivamente i Responsabili qualora il suo stato di salute gli imponga di assumere farmaci che potrebbero inibire o compromettere il comportamento di guida dell'automezzo.

#### **Articolo 42**

L'Autista volontario è responsabile dell'automezzo che gli viene affidato per il servizio, deve accertarsi dell'efficienza e della pulizia dell'automezzo e del relativo materiale in dotazione, segnalando tempestivamente eventuali inefficienze.

#### **Articolo 43**

L'ordine di uscita e l'assegnazione dell'automezzo, vengono stabiliti dal competente Ufficio.

#### **Articolo 44**

E' vietato utilizzare gli automezzi della Confraternita per uso privato o per impieghi diversi da quelli previsti, salvo casi eccezionali autorizzati direttamente dal Governatore o da un Responsabile delegato.

#### **Articolo 45**

Nell'espletamento del servizio, l'Autista volontario, pur potendo in caso di interventi particolari (soccorso in urgenza, emergenza, ecc.) derogare alle norme del Codice della Strada nei limiti previsti, deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità nonché alla sua ed a quella delle Persone trasportate.

#### **Articolo 46**

In caso di sinistro, anche se di lieve entità, l'Autista volontario interessato dovrà tempestivamente fornire al Governatore ed all'Ufficio competente, una dettagliata relazione dell'accaduto e dei danni causati.

#### **Articolo 47**

In caso di sinistro, grave negligenza, imperizia o violazione alle vigenti Leggi in materia, l'Autista volontario può essere chiamato a rispondere della propria condotta, a titolo di responsabilità penale, nonché a titolo di responsabilità civile ed amministrativa.

#### **Articolo 48**

L'Autista volontario che, alla conduzione di un qualunque veicolo della Confraternita, trasgredisca alle normative contemplate dai suddetti articoli in materia, o che comunque mantenga un comportamento di guida giudicato "inaffidabile" o "pregiudiziale" sarà soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art 51 del presente "Regolamento Generale Interno".

#### **Articolo 49**

Il Confratello/Consorella soccorritore, se non è UN medico O infermiere PROFESSIONALE, deve astenersi dal fare tutto ciò che la legge attribuisce solo agli esercenti di una professione sanitaria per non incorrere nelle sanzioni previste (art 348 C.P.). Il Soccorritore non può e non deve fare diagnosi di morte fatti i salvi i casi palesemente incompatibili con la vita (ad esempio: la decapitazione). Nel dubbio fra la vita e la morte egli dovrà sempre propendere per una diagnosi probabile di vita e comportarsi di conseguenza.

#### **Articolo 50**

I Confratelli/Consorelle inadempienti alle normative del presente R.G.I., saranno passabili di provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21 dello statuto e con le modalità da esso stabilite.

#### **Articolo 51**

- **AMMONIZIONE:** è una dichiarazione di biasimo scritta, ed è inflitta in caso di reiterate lievi trasgressioni;
- **SOSPENSIONE A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO:** è inflitta nei casi di reiterate gravi trasgressioni o di recidive ammonizioni.
- **ESCLUSIONI:** è inflitta nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'Iscritto/a alla Confraternita.

a) In opposizione ai provvedimenti disciplinari, l'interessato/a può fare ricorso con le modalità previste dagli art. 21 e 22 dello Statuto.

#### **Articolo 52**

La qualifica di Confratello/Consorella iscritto/a alla Confraternita si perde per:

-ESCLUSIOME (in rif. all"art. 51)

-DIMISSIONE

:DECADENZA

Secondo quanto stabilito dall'art 22. dello Statuto e con le modalità da esso previste.

### **Articolo 53**

Tutte le attrezzature, gli arredamenti, le suppellettili, materiali di consumo, ad esclusione di ricambi e accessori per autoveicoli e materiale sanitario sono in gestione e di competenze del magazzino logistico.

### **Articolo 54**

Il magazzino logistico è gestito da un Confratello/Consorella responsabile nominato dal Governatore su parere conforme del Magistrato e da uno o più Confratelli/Consorelle volontari suggeriti dal responsabile a Magistrato il quale ne valuterà l'idoneità.

### **Articolo 55**

Il magazzino logistico si occupa su segnalazione dei Confratelli/Consorelle volontari e in base alle esigenze operative, di segnalare al Magistrato le necessità di materiale e generi di consumo di ricercare fornitori qualificati, di richiedere almeno tre preventivi in merito e ottenuta l'autorizzazione dal Magistrato a provvedere personalmente o a delegare per portare a termine l'acquisto di tali materiali e/o generi do consumo

### **Articolo 56**

Tutte le donazioni non in denaro devono pervenire al magazzino logistico il quale provvederà, in accordo con il Magistrato a valutarne l'effettiva utilità per l'associazione, a registrare in inventario e immagazzinare o a mettere a disposizione.

### **Articolo 57**

Il magazzino logistico si occupa inoltre della manutenzione delle infrastrutture, delle attrezzature e degli arredamenti della sede operativa.

### **Articolo 58**

Tutti i Confratelli/Consorelle sono tenuti a segnalare al magazzino logistico, o al Magistrato a mezzo scritto affisso in apposita bacheca eventuali guasti, malfunzionamenti e/o necessità della sede operativa.

#### **Articolo 59**

Le attrezzature in prestito d'uso devono essere accompagnate da un apposito documento di presa in carico stilato da parte del magazzino logistico su benestare del Magistrato, diversamente non è responsabile di eventuali smarrimenti, danneggiamenti, ecc.

#### **Articolo 60**

Il Responsabile del Magazzino Logistico, provvede a smaltire correttamente le attrezzature obsolete e/o inutili su benestare del Governatore su parere conforme del Magistrato.

#### **Articolo 61**

Tutte le raccolte di generi alimentari, vestiario, giocattoli, materiale sanitario, destinato a opere di carità o scopi umanitari sono gestiti dal magazzino logistico, o dal competente ufficio il quale collaborerà con il magazzino logistico e provvederanno a gestire opportunamente tali derrate .

#### **Articolo 62**

Tutto il materiale giunto in sede operativa, non segnalato al magazzino logistico di proprietà dei Confratelli/Concsorelle non deve permanere in tali locali oltre alla permanenza del proprietario.

#### **Articolo 63**

Tutto il materiale lasciato in sede operativa, in contrasto con i succitati articoli , viene automaticamente smaltito senza alcuna responsabilità da parte ne del magazzino logistico ne del Magistrato.

#### **Articolo 64**

Eventuali danni alle infrastrutture, arredamenti, suppellettili, ecc. ritenute di origine dolosa, verranno segnalate al magistrato e agli organi disciplinari competenti per procedere all'accertamento di eventuali responsabilità.

#### **Articolo 65**

I Confratelli/Consorelle che per uso personale, al di fuori dell'associazione, richiedano il prestito di attrezzature dovranno farne richiesta scritta al magazzino logistico il prestito dovrà essere approvato dal Magistrato e sarà a discrezione del magazzino logistico deciderne i tempi e i modi in base alle esigenze dell'associazione.

#### **Articolo 66**

I Confratelli/Consorelle che facendone richiesta, sia per uso personale che per fini associativi, ricevano in uso dal magazzino logistico materiale, attrezzi o varie, in caso di danni dovuti ad uso improprio o di smarrimento degli stessi ne sono direttamente responsabili e dovranno risponderne al Magistrato

#### **Articolo 67**

Il responsabile p il facente funzione del magazzino logistico, controllerà almeno una volta alla settimana e qualora ve ne fosse bisogno integrerà tutto il materiale vario di prima necessità (es: carta igienica, sapone, detersivi, mocio, scope, detersivi, ecc.)

#### **FINE**

*“... il fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie: CHE IDDIO GLIE NE RENDA MERITO.”*

Da questa affermazione emerge nella sua vera dimensione lo spirito del volontariato cristiano, quel volontariato che nell'assistito non vede solamente l'uomo sofferente e bisognoso, ma avendo in lui trovato il Cristo, lo ringrazia per avergli permesso di prestare la sua opera.

COLLEGNO 27/04/2000

Il Governatore  
PREGNOLATO Roberto